

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1429}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRIVA, SCARAMUCCI GUAITINI ALBA, TORTORELLA, FAENZI, FLAMIGNI, PUCCIARINI, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, CHIARANTE, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, RAICICH, BIAMONTE, CARLASSARA, CARMENO, DA PRATO, FANTACI, GUALANDI, MANFREDI GIUSEPPE, PECCHIA TORNATI MARIA AUGUSTA, QUERCIOLI, TORRI

Presentata il 5 maggio 1977

Nuovo ordinamento del teatro di prosa

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende sanare il vuoto legislativo che tuttora esiste nel settore del teatro di prosa, il quale è regolato da minuziose circolari ministeriali, rivolte a sopprimere alla carenza della legge e che, proprio in quanto tali, non possono garantire la « certezza del diritto », ma si basano, piuttosto, sul concetto della « discrezionalità » che, come sappiamo, non favorisce, di certo, il pluralismo delle idee, il dibattito aperto e franco, il confronto, nella diversità di posizioni.

La nostra proposta, inoltre, si fonda sull'analisi della situazione, in cui si trova in Italia il teatro di prosa, sulla maturazione e la crescita di fermenti innovativi, su quel fervore di iniziative culturali, collegate alla crescente domanda che sorge e che si rafforza nel paese, grazie anche allo sviluppo di un dibattito culturale intenso e vivace e per il quale molto ha contri-

buito l'impegno degli enti locali, di forze politiche, culturali e sociali.

Aumenta nel paese l'esigenza di una risposta adeguata ed organica alla domanda culturale, che sempre più si sta configurando come necessità di maggiori strati di popolazione.

Anche per questo, dunque, diventa inderogabile l'elaborazione di un nuovo ordinamento del teatro di prosa, che alla luce di una sua diversa valutazione, collocazione ed utilizzazione rappresenti un valido strumento di continua maturazione della coscienza critica, civile e sociale dei cittadini.

Sebbene decennali politiche governative abbiano assegnato al teatro di prosa un ruolo di scarso rilievo, proprio per la crescita della domanda culturale, alla quale ha indubbiamente contribuito l'impegno di lotta della classe operaia, delle autonomie locali, e di tutte quelle forze ed organizza-

zioni, le quali perseguono lo sviluppo civile e democratico della Nazione, le stesse attività teatrali sono interessate da un aumento quantitativo e qualitativo del pubblico.

Questo fattore deve poter essere sempre promosso e sostenuto, proprio perché il teatro non continui a configurarsi quale momento culturale fruito, quasi prevalentemente da un pubblico privilegiato, ma piuttosto come servizio sociale, bene culturale, a disposizione di tutti i cittadini.

La promozione, pertanto, e la ricerca di un pubblico nuovo, in qualità e quantità, non comporta di certo la necessità di un teatro di falso prestigio, bensì di un teatro che sappia aprirsi profondamente verso i problemi della cultura, che sappia contemplare e favorire la moltiplicazione degli spazi teatrali e la pluralità delle esperienze, che sappia rinnovarsi continuamente e svilupparsi, attraverso una gestione democratica, come strumento vivo e attivo di crescita dei cittadini.

D'altra parte il crescente interesse nei confronti delle attività teatrali si ricollega anche alla crisi profonda che ormai da tempo travaglia la cinematografia, anche a causa di una legislazione vecchia e superata, finalizzata ad obiettivi che non concorrono, di certo, a salvaguardare e a consolidare la qualità della produzione.

In questi anni, infatti, il numero dei biglietti di cinema diminuisce da circa 560 milioni a 513 milioni, con una diminuzione di oltre 30 milioni, soltanto nel corso del 1975.

Per quanto riguarda, invece, il teatro di prosa, da dati forniti dalla SIAE, risulta che rispetto all'anno 1974, nel 1975 si registra un aumento delle rappresentazioni da 29.642 a 32.419 (+ 9,4 per cento) mentre la spesa del pubblico sale da 11,5 a 13,1 miliardi (+ 13,7 per cento).

Le frequenze si sono mantenute pressoché inalterate attorno a 7,5 milioni di biglietti venduti.

Nel 1975 le compagnie primarie di prosa e dialettali hanno agito in 678 comuni, di cui 345 situati nel nord, 168 nel centro, 93 nel Mezzogiorno e 54 nelle isole, rispetto a 393, complessivamente del 1970.

Il teatro di prosa, dunque, registra una crescita continua dal 1968 in poi ed in questi anni il numero dei biglietti quasi raddoppia passando da 4 milioni a quasi 7 milioni e mezzo.

Importanti passi in avanti sono stati senz'altro effettuati rispetto al passato anche per una più incisiva presenza delle Regioni e degli enti locali.

È opportuno ricordare, a questo proposito, che sono sorti circuiti regionali per la distribuzione delle attività teatrali in Toscana (TRT), in Emilia-Romagna (ATER), in Umbria (AUDAC), che inizierà, al più presto, ad operare; in Basilicata, infine, è stato promosso un consorzio per le attività teatrali.

È comunque indispensabile che lo sviluppo del teatro di prosa possa essere omogeneo in tutto il territorio nazionale. Purtroppo, invece, sebbene si possa parlare di una certa situazione in positiva evoluzione, permane, come risulta da un attento esame dei dati SIAE, un chiaro squilibrio soprattutto nelle regioni meridionali del paese le quali, d'altra parte, in tutta la sfera culturale, lamentano una pesante arretratezza, quale risultato di tanti anni di politica antimeridionalista.

Infatti rispetto agli 888.560 biglietti venduti nel 1975 in Lombardia (ed è la punta massima) si hanno i 6.631 biglietti del Molise, i 9.085 della Basilicata, i 18.036 della Calabria e i 24.836 della Sardegna.

Complessivamente, comunque, si può affermare che anche il teatro di prosa sta risentendo di quel ribollire di fermenti di richiesta accresciuta della domanda culturale, della sollecitazione per una fruizione qualificata dei servizi culturali.

Aumentano, tra l'altro, le esigenze di un pubblico giovane che si è accostato al teatro; si è esteso l'interesse per un suo uso, come strumento di conoscenza e coscienza; aumenta la domanda teatrale, da parte della scuola.

Ma a queste tendenze nuove e positive non ha corrisposto, finora, una nuova politica, non hanno corrisposto misure e provvedimenti che accogliessero le nuove istanze e dessero loro spazio e slancio, che recepissero le richieste fermamente avanzate anche dai più larghi ambienti interessati alle attività teatrali.

È chiaro che le cause di questa dicotomia vanno soprattutto ricercate nelle scelte operate dai governi, che finora si sono succeduti, e che sono state sempre funzionali all'attuale modello di sviluppo in profonda crisi, come tutti sappiamo, il quale ha spesso mortificato valori ideali, piegandoli al feticcio del consumismo.

E di un nuovo modello di sviluppo, invece, che il paese ha bisogno, il quale sappia privilegiare i consumi sociali in tutti i settori della vita nazionale.

Anche per questo, dunque, i comunisti concepiscono lo stesso teatro come servizio pubblico democraticamente e socialmente gestito, con la possibilità per tutti i cittadini di partecipare attivamente e responsabilmente alle scelte relative allo sviluppo delle attività teatrali.

E questo processo non può che trovare il suo punto di forza e di realizzazione nelle Regioni e negli enti locali, nel cui ambito è possibile promuovere la creazione di organismi culturali profondamente democratici. E le Regioni non dovranno, di certo, svolgere una pura e semplice azione di coordinamento fra i vari organismi attivi esistenti né tantomeno dovranno effettuare una mera estensione dell'azione del teatro pubblico a tutto il territorio regionale, con il rischio d'imporre una uniformità di svolgimento della vita teatrale.

Le Regioni e gli enti locali dovranno garantire, piuttosto, nell'ambito della loro autonomia, che sia affermata e sostenuta la molteplicità dei rapporti con tutte le diverse espressioni del teatro e delle attività teatrali, nella logica del rispetto per il pluralismo delle idee e delle esperienze, del dibattito e del confronto democratico.

Ciò è infatti la linfa della vivezza della cultura, del pluralismo e della democrazia.

Per far questo occorre dunque, in primo luogo, delegare alle Regioni il compito di promuovere le attività teatrali a norma dell'articolo 118 della Costituzione della Repubblica.

Esso dovrebbe esplicitarsi in direzione del finanziamento della produzione e dell'esercizio, della sperimentazione e della formazione di nuovi quadri, della creazione di nuove strutture teatrali.

Per quanto riguarda la produzione, la nostra proposta di legge intende promuovere a livello regionale l'iniziativa degli enti locali singoli o associati, i quali stabiliscono rapporti di committenza con organismi teatrali e compagnie in tutte le forme esistenti nel pieno rispetto della loro autonomia artistica. Detti rapporti si inquadrano in una politica dell'ente locale nell'ambito della programmazione regionale.

Si tratta, dunque, di stimolare la creazione di nuove strutture produttive pubbliche nelle singole regioni, di dare ad essa un'organicità di lavoro nell'ambito della

programmazione regionale, di assicurare la partecipazione sociale alle scelte teatrali.

Questo è un ruolo che si realizza soprattutto nel metodo, nel rapporto che i cittadini stabiliscono con il teatro, nel quale essi devono configurarsi non solo quali semplici consumatori del prodotto culturale, ma come corresponsabili delle scelte che vengono effettuate.

Si tratta, inoltre, di garantire la distribuzione degli spettacoli e di altre iniziative teatrali, attraverso il coordinamento dell'ente regione che promuove, a questo fine, circuiti e associazioni regionali di teatri pubblici e privati.

Si tratta, pertanto, di finanziare l'esercizio pubblico ossia i teatri comunali, provinciali, come pure di aiutare i comuni che utilizzano sale private, di finanziare l'esercizio dei teatri e sale appartenenti a circoli aziendali, culturali, a cooperative associazioni, di finanziare, infine, l'esercizio privato quando esso concorra alla programmazione regionale.

Ma perché anche queste strutture si pongono in un rapporto nuovo con la popolazione, occorre assicurare la gestione sociale di tutti i momenti, dalla programmazione, alla produzione, all'esercizio.

Questa è la linea del decentramento e della democratizzazione del teatro.

Certo, ciò non basta, ad assicurare la qualificazione e la crescita culturale. Al fine di perseguire questo obiettivo, occorre anche promuovere e finanziare le iniziative di ricerca e di sperimentazione, nella piena autonomia di forme, linguaggi e metodi.

Quando parliamo di ricerca e sperimentazione, intendiamo riferirci non soltanto ai nuovi linguaggi teatrali, ma anche ai tentativi di estendere l'avvenimento teatrale al di là dei limiti in cui solitamente si circoscrive, al fine di aprirlo tra l'altro al contributo di altre discipline artistiche e scientifiche.

Ed è anche in questa direzione che si muove la presente proposta, quando tra le funzioni delegate alle Regioni, si indica la promozione dell'associazionismo e di ogni altra forma di partecipazione dei cittadini alla vita teatrale, il favorire le iniziative destinate alla utilizzazione del teatro come mezzo di espressione e produzione culturale in ogni ordine e grado della scuola, nei quartieri, nei centri di vita associativa, nel mondo del lavoro, favorendo la partecipazione al momento della gestione.

Inoltre viene promossa l'istituzione, attraverso i comuni, dei centri culturali polivalenti aperti al contributo delle varie discipline artistiche e scientifiche, alla collaborazione con istituti universitari e di ricerca, favorendo, altresì, anche nell'ambito di tali centri, la creazione di laboratori di formazione e di produzione teatrale che sappiano avvalersi tra l'altro dell'apporto degli stessi gruppi teatrali di base operanti nel territorio, anche al fine di offrire all'artista, all'intellettuale un terreno di collegamento organico con l'ambiente sociale per una produzione culturale qualificata e al livello delle tecniche più avanzate.

Per questo, indubbiamente, occorrono nuove strutture portanti, necessita un piano regionale edilizio per dotare i comuni di locali concepiti per funzioni culturali e ricreative polivalenti; a questo fine va tenuta presente la possibilità di riconvertire e riqualificare beni immobiliari di proprietà pubblica.

Il realizzare, inoltre, un pluralismo di strutture architettoniche significa difatti effettuare una cultura degli spazi teatrali tradizionalmente intesi i quali si identificano nel cosiddetto « teatro all'italiana ».

In definitiva, è una nuova concezione complessiva del teatro che la nostra proposta intende affermare, aperta all'apporto costruttivo e pluralistico dei cittadini dei soggetti e degli organismi, siano essi pubblici, o privati, che operano nel settore secondo una organica programmazione regionale.

Per quanto riguarda il teatro pubblico intendiamo fare alcune considerazioni di fondo, in particolare per ciò che concerne i teatri stabili. Si pone, indubbiamente, per essi il compito di decentrare la propria attività e di democratizzare la propria gestione.

Sorti negli anni del dopoguerra sotto una spinta rinnovatrice, gli Stabili hanno svolto una funzione culturale di primo piano, libera dai vincoli dell'impresariato privato e della legge del profitto. Essi, pertanto, hanno potuto perseguire un'attività culturale di rilievo che però negli anni è andata affievolendosi anche perché non sono riusciti a stabilire un più effettivo e profondo rapporto democratico con la grande massa del pubblico ed in particolare con le forze più attive della vita sociale. Gli Stabili vivono, pertanto, una crisi che è caratterizzata, tra l'altro, da una certa perdita anche del vecchio tipo di pubblico

(si registra, infatti, un calo degli stessi abbonamenti) per le spinte rinnovative che nel settore teatrale si stanno sempre più affermando. Per gli otto Stabili esistenti si tratta, dunque, di sapersi aprire ad un nuovo tipo di pubblico, offrendo un contributo per il decentramento delle attività teatrali.

Ci preme, inoltre, sottolineare che, nell'ampio riconoscimento ed affermazione dell'autonomia degli enti locali, per quanto riguarda le proprie scelte, autonomia che tra l'altro, ad ogni livello, proprio questa nostra proposta esalta ed afferma, noi ci auguriamo che gli Stabili nel nostro Paese non abbiano ulteriore sviluppo quantitativo. Essi, infatti, presentano il rischio di assorbire e controllare tutte le attività teatrali a livello regionale, ostacolando, di fatto, lo sviluppo di un'organizzazione articolata di strutture teatrali nell'ambito del territorio regionale.

Per essi piuttosto, come si è detto, si rende necessario un processo di rinnovamento democratico nella gestione, nell'impostazione e nell'espletamento della propria attività nel quadro di una complessiva programmazione regionale, per la quale le Regioni si avvalgono anche del parere della Commissione per la prosa, di cui nella presente proposta si prevede la istituzione e la cui composizione, criteri e norme per il funzionamento sono stabiliti dal consiglio regionale.

Così come si prevede la creazione, a livello nazionale della Commissione centrale per la prosa, composta democraticamente con la presenza dei rappresentanti delle Regioni, dei comuni e delle confederazioni nazionali del lavoro. La Commissione essendo demandata la maggior parte delle funzioni alle Regioni, è chiamata a formulare proposte ed a esprimere pareri su di un certo ventaglio di questioni: entità dello stanziamento da iscriversi nel bilancio dello Stato ed i criteri da assumere per la ripartizione dei fondi alle Regioni; norme e procedure da assumere da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo nell'esercizio delle funzioni che vengono ad esso riservate; finanziamento degli spettacoli all'estero e delle manifestazioni teatrali d'interesse nazionale ed internazionale. Compito della Commissione centrale è anche quello di formulare proposte per il coordinamento nazionale delle attività di prosa, programmate dalle Regioni, allo scopo di facilitarne la circolazione, nonché per

il collegamento fra le attività teatrali e la scuola di ogni ordine e grado; esprime infine pareri sulle iniziative da assumere al fine di garantire la circolazione delle esperienze di ricerca e di sperimentazione, lo studio e la conoscenza del patrimonio culturale teatrale e su ogni altra attività rivolta alla diffusione della cultura teatrale stessa.

La nostra proposta di legge stabilisce, inoltre, lo scioglimento dell'ETI e dell'INDA; per quanto concerne l'IDI, essendo ente morale, noi affermiamo la necessità della cessazione di qualsiasi contribuzione economica da parte dello Stato. Esiste, infatti, per noi, una pregiudiziale di fondo che ci rende contrari ai circuiti nazionali se gestiti autoritariamente, in quanto finiscono, proprio per questo, con l'assolvere una funzione di conservazione e non certo di rinnovamento. Anche se negli ultimi tempi l'ETI, in particolare, ha cercato di tener conto del nuovo clima maturato nel teatro e nell'ambiente culturale, aggiornando parzialmente i suoi repertori, ciò non toglie che quando le scelte sono lasciate alla discrezione di pochi, una linea involutrice è sempre in agguato.

Tutto il loro patrimonio passa in proprietà ed in uso ai comuni, competenti per territorio. Le eventuali passività sono a carico del bilancio dello Stato.

Nella presente proposta di legge, infine, vengono previste delle « norme transitorie »

che tendono ad agevolare in forma temporanea quei teatri pubblici, compagnie o gruppi teatrali cooperativi o privati che abbiano di recente ottenuto convenzioni, sovvenzioni o premi dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Abbiamo illustrato, anche se in modo sintetico, i principi ed i criteri informativi della nostra proposta. Una proposta di legge che potremmo definire « a maglie larghe », che esalta il ruolo politico delle Regioni e degli enti locali, che lascia spazi ampi e democratici a tutti i fermenti innovativi presenti nel mondo della cultura e del teatro. È altresì una proposta che attribuisce un nuovo ruolo al teatrante, strettamente collegato alla realtà sociale, nella quale opera e dalla quale trae forza e ad un pubblico nuovo, al quale il teatro si deve aprire e deve essere destinato per assumere quella funzione che da tempo vanno giustamente rivendicando anche autori, attori e critici di teatro.

Ci auguriamo, infine, che la nostra proposta di legge possa costituire un chiaro punto di riferimento per le più larghe forze culturali e che rappresenti l'occasione per un profondo e aperto dibattito anche fra le forze politiche, convinti come siamo, che lo sviluppo ed il potenziamento della cultura è indispensabile per superare la crisi, di ordine anche ideale, morale e culturale, che da troppo tempo ormai travaglia il nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Repubblica considera il Teatro un bene culturale che appartiene a tutta la collettività e riconosce alle attività teatrali nei loro molteplici aspetti e modi di realizzazione il valore ed il carattere di servizio sociale. A tale scopo favorisce la diffusione e lo sviluppo delle attività teatrali in tutto il territorio nazionale.

Nelle zone ove esistono minoranze etniche e linguistiche, la Repubblica favorisce lo sviluppo delle attività teatrali nella lingua delle minoranze stesse.

ART. 2.

Per la realizzazione delle finalità, di cui al precedente articolo, sono delegate alle Regioni, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni amministrative indicate nella presente legge ed ogni altra attualmente esercitata in materia, dagli organi centrali dello Stato, ad eccezione di quelle previste dal successivo articolo 5. L'esercizio di tali funzioni, da parte delle Regioni, ha luogo mediante sub-delega a comuni singoli o associati.

Le funzioni amministrative di interesse locale sono attribuite ai comuni che le esercitano, in forma singola o associata, con riferimento ai piani regionali di cui all'articolo 8, secondo comma, n. 1.

ART. 3.

Ai rapporti finanziari fra Stato e Regioni per la delega delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede nei modi e con le forme previste dall'articolo 19 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per quanto concerne le Regioni a statuto ordinario.

Per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano si provvede nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dai relativi statuti speciali e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il primo triennio, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, la somma stanziata nel bilancio dello Stato per il finanziamento delle funzioni delegate non può essere inferiore a 16 miliardi.

Per i successivi trienni l'entità dello stanziamento minimo annuale sarà stabilita con legge della Repubblica entro il 31 luglio dell'ultimo anno del triennio.

ART. 4.

Il finanziamento previsto dal penultimo ed ultimo comma dell'articolo 3 è ripartito fra le Regioni con decreto del Ministro del tesoro secondo i criteri e i parametri di cui al successivo articolo 7, lettera b) sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, almeno tre mesi prima dell'esercizio cui fa riferimento.

Ove il bilancio dello Stato preveda uno stanziamento maggiore di quello indicato dalla presente legge, o dalle successive leggi di finanziamento, la quota eccedente il minimo di legge sarà ripartita fra le Regioni nella proporzione di cui al comma precedente entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario al quale si riferisce.

ART. 5.

Oltre ai compiti di indirizzo, di coordinamento e di direttiva per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di attività teatrali delegate alle Regioni dalla presente legge, restano riservate agli organi centrali dello Stato le seguenti funzioni amministrative:

a) disciplina e concessione di contributi per spettacoli all'estero con speciale riferimento alle zone di emigrazione;

b) disciplina per la concessione di contributi a favore di rassegne, iniziative e convegni di particolare rilievo ed interesse nazionale ed internazionale;

c) rilevazione dei dati e delle notizie riguardanti le attività del teatro di prosa e organizzazione di strumenti di informazione.

ART. 6.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è istituita la Commissione centrale per la prosa composta da:

a) il Ministro del turismo e dello spettacolo o un sottosegretario delegato del suo dicastero, che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

c) un rappresentante del Ministero dei beni culturali;

d) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

e) un rappresentante designato da ciascuna delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale;

f) sei rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

g) sei rappresentanti dei lavoratori designati dalla federazione delle confederazioni;

h) un rappresentante della RAI-TV designato dal Consiglio di Amministrazione dell'ente.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Ove gli enti e le associazioni non provvedono entro 60 giorni dalla richiesta a designare i propri rappresentanti ed esperti, il Ministro provvede a nomine provvisorie aventi la durata di un anno.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni, non possono essere confermati più di una volta ed in caso di impedimento, per qualunque causa, o di dimissioni, sono sostituiti dagli enti o dalle organizzazioni che li hanno designati.

La Commissione delibera, con la maggioranza di due terzi dei componenti, un proprio regolamento e con la maggioranza dei presenti i pareri o le proposte.

Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

La Commissione si riunisce ordinariamente ogni due mesi. Si riunisce in seduta straordinaria ad iniziativa del presidente o su richiesta motivata di un quarto dei componenti.

ART. 7.

La Commissione centrale per la prosa formula proposte:

a) sulla entità dello stanziamento da iscriverne nel bilancio dello Stato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3 nei trienni successivi al primo dopo l'entrata in vigore della presente legge;

b) sui parametri e criteri da assumere per la ripartizione fra le Regioni dei fondi di cui all'articolo 3;

esprime pareri obbligatori:

a) sulle norme, le procedure ed i criteri da assumere da parte del Ministero nell'esercizio delle funzioni ad esso riservate dall'articolo 5 alle lettere a) e b);

b) sulle domande di contributi per l'esecuzione di spettacoli all'estero in relazione ad accordi di scambi culturali;

c) sulle domande di contributi per rassegne, convegni ed altre iniziative di particolare rilievo ed interesse nazionale ed internazionale.

La Commissione centrale per la prosa esprime parere o formula proposte;

sulle iniziative da assumere per assicurare il più organico collegamento fra le attività del teatro di prosa le attività della scuola di ogni ordine e grado, e le altre attività culturali.

sulle iniziative da assumere per assicurare un coordinamento tra le attività di prosa programmate dalle Regioni e le trasmissioni riguardanti il teatro di prosa programmate dalla RAI-TV;

sulle iniziative rivolte ad assicurare la circolazione delle esperienze di ricerca e di sperimentazione, lo sviluppo quantitativo delle attività di prosa, lo studio e la conoscenza del patrimonio culturale teatrale e fra questo del teatro dialettale e popolare;

su ogni altra attività rivolta a diffondere la cultura teatrale.

La Commissione centrale per la prosa esamina i programmi pluriennali e i piani annuali delle Regioni e comunica alle stesse eventuali osservazioni e suggerimenti.

ART. 8.

Le Regioni, con riferimento alle finalità previste dall'articolo 1, operano per la diffusione della cultura teatrale promuovendo le iniziative dirette a sviluppare la partecipazione attiva dei cittadini alle attività del teatro di prosa.

Compete alle Regioni la funzione di:

1) elaborare, con la partecipazione degli enti locali, delle associazioni culturali, della scuola e degli operatori teatrali, i piani pluriennali di sviluppo del teatro di prosa e i programmi annuali di attuazione;

2) promuovere intese intercomunali per la gestione delle attività teatrali. Tali intese devono associare, di norma, i comuni compresi negli ambiti territoriali che sono stati individuati per i comprensori di programmazione socio-economica;

3) favorire, con sovvenzioni destinate ai comuni e alle loro organizzazioni associative, l'esercizio pubblico nei teatri comunali o di altri enti pubblici o in sale private prese in affitto dai comuni. Disciplinare altresì la concessione dei contributi all'esercizio privato quando questo concorra alla programmazione teatrale;

4) coordinare, promuovendo associazioni regionali di teatri pubblici e privati, la distribuzione nella Regione di spettacoli ed altre iniziative teatrali e favorire accordi per la circolazione interregionale e nazionale degli spettacoli;

5) regolamentare la concessione di contributi per la produzione teatrale;

6) favorire, sostenere e promuovere le iniziative destinate alla utilizzazione del teatro come mezzo di espressione, di formazione e di animazione culturale in ogni ordine e grado della scuola;

7) incentivare le attività teatrali e di cultura teatrale di cooperative, circoli o altre forme associative territoriali o aziendali.

È altresì compito delle Regioni promuovere:

la più ampia partecipazione dei cittadini alla gestione delle istituzioni teatrali e culturali;

l'istituzione, tramite i comuni, di centri culturali polivalenti aperti al contributo delle varie discipline artistiche e scientifiche nonché alla collaborazione con istituti universitari e di ricerca. Nell'ambito di tali centri una particolare attenzione deve essere rivolta alla creazione di laboratori di formazione e produzione teatrale e allo sviluppo delle iniziative di ricerca e sperimentazione, in piena autonomia di forme, linguaggio e metodi;

il collegamento fra le università e la realtà teatrale nel territorio anche al fine di favorire le attività di ricerca, di documentazione e di tutela del patrimonio teatrale e culturale popolare;

ogni iniziativa tendente alla conservazione del patrimonio edilizio-teatrale, ed in particolare alla sistemazione ed agibilità delle sale pubbliche esistenti nonché il riscatto da parte degli enti locali delle sale teatrali concesse in uso a terzi e dei palchi privati. Le Regioni devono anche promuove-

vere la elaborazione di piani edilizi al fine di dotare i comuni di locali concepiti per funzioni culturali polivalenti e tendere al recupero e alla riqualificazione di eventuali beni immobiliari di proprietà pubblica o di altre strutture di particolare interesse storico-artistico-culturale.

I piani pluriennali delle Regioni ed i programmi annuali sono inviati, dopo la loro approvazione, al Ministero del turismo e dello spettacolo ed alla Commissione centrale per la prosa.

ART. 9.

La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite e sub-delegate ai comuni a norma dell'articolo 2 della presente legge.

Entro lo stesso termine la Regione detta norme per la concessione di contributi a favore dell'esercizio teatrale e della produzione.

Le norme regionali che devono ispirarsi al principio di assicurare nella produzione teatrale una pluralità di soggetti, forme e metodi, provvedendo altresì a tutelare una adeguata politica dei prezzi, disciplinano in particolare:

a) la concessione dei contributi ai comuni per i piani di attività teatrale rientranti nella programmazione regionale o i contributi che vengono concessi ai comuni quando all'allestimento e alla gestione delle produzioni teatrali provvedono direttamente, in forma singola o associata secondo le norme previste dal regolamento di cui al successivo articolo 13;

b) i contributi che vengono concessi ai comuni quando all'allestimento delle produzioni teatrali si provvede mediante convenzione fra comuni singoli o associati e compagnie o gruppi teatrali cooperativi o privati;

c) i contributi che vengono concessi tramite i comuni quando all'allestimento delle produzioni teatrali provvedano compagnie o gruppi teatrali cooperativi o privati che concorrono alla programmazione regionale ma che non hanno stipulato con i comuni le convenzioni di cui alla lettera precedente;

d) contributi che vengono concessi ai comuni che in forma singola o associata provvedono alla gestione diretta dell'esercizio teatrale;

e) i contributi che, tramite i comuni, vengono concessi all'esercizio privato quando concorra alla programmazione teatrale prevista dai piani regionali;

f) i contributi che i comuni, tramite l'esercizio pubblico o privato, possono concedere a compagnie o gruppi teatrali cooperativi o privati che, senza rientrare fra quelli indicati nelle lettere b) e c) esplicano la loro attività nelle sale di spettacolo esistenti nella Regione.

ART. 10.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni a statuto ordinario e speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, istituiscono una commissione per la prosa.

La commissione esprime pareri sulle iniziative e sulle attività che le Regioni promuovono in attuazione dell'articolo 8 della presente legge.

Il numero dei membri della commissione per la prosa, i criteri per la nomina e le norme per l'elezione del presidente e per il funzionamento della commissione sono stabiliti dal consiglio regionale.

La composizione della commissione deve ispirarsi ai criteri di assicurare la presenza di rappresentanti degli enti locali, dell'associazionismo culturale e di esperti teatrali.

Nelle Regioni in cui sono presenti minoranze etniche, le commissioni devono comprendere anche i rappresentanti di tali minoranze.

La commissione rimane in carica per tutta la durata del consiglio regionale. Essa, almeno due volte all'anno, promuove sull'attività svolta e sul progetto di programma pluriennale ed annuale una larga consultazione con tutti gli enti, le istituzioni, gli organismi, gli operatori del settore interessati alla programmazione teatrale.

ART. 11.

Presso ogni Regione è istituito un fondo regionale per le attività di prosa costituito:

- a) dalle entrate derivanti in applicazione dell'articolo 3;
- b) dai contributi della Regione;
- c) da contributi di enti pubblici e privati espressamente destinati al fondo;
- d) da lasciti o donazioni.

ART. 12.

Nei territori nazionali ove esistono minoranze etniche e linguistiche, le compagnie che svolgono attività teatrali in queste lingue hanno diritto a ricevere sovvenzioni alla stessa stregua delle compagnie di lingua italiana.

ART. 13.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge i comuni adottano il regolamento per l'esercizio delle funzioni proprie e di quelle ad essi delegate dalle Regioni in materia di attività teatrale.

Entro lo stesso termine i comuni che già dispongono di regolamenti o statuti per la disciplina di attività teatrali o per il funzionamento di enti od altri organismi preposti alla produzione ed all'esercizio teatrali, devono provvedere ad adeguare i loro regolamenti o statuti ai principi e alle finalità della presente legge.

I regolamenti previsti al primo e al secondo comma devono prevedere fra l'altro: le norme e le procedure che devono essere seguite per assicurare il massimo rigore nelle gestioni delle attività teatrali e una informazione continua e dettagliata sui costi dell'insieme delle attività e delle singole produzioni, che devono essere improntati a criteri di rigorosa economia nella spesa.

ART. 14.

(Credito teatrale).

Il fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale di cui all'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è elevato da 1.700 milioni a 5 miliardi di lire — mediante conferimento di lire 2.887 milioni da parte dello Stato e di lire 413 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro — di cui almeno 4 miliardi da destinare per operazioni a favore delle attività di prosa assegnatarie dei contributi di cui all'articolo 9 lettere a), b), c) ed f) del secondo comma.

ART. 15.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente teatrale italiano (ETI), e l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) sono sciolti.

I comuni competenti per territorio subentrano, dalla stessa data, nel possesso e nella gestione degli impianti teatrali di proprietà degli enti di cui al precedente comma o in locazione agli stessi; rispondono, sempre dalla stessa data, agli obblighi contrattuali esistenti in forza di contratti d'uso, di locazione, di gestione o di appalto e garantiscono la custodia e la gestione degli impianti.

Il personale dipendente dagli enti di cui al primo comma in forza di regolari atti o contratti di assunzione, ed in servizio negli impianti teatrali assunti in gestione dai comuni si intende provvisoriamente assegnato agli stessi salvo quanto disposto dal successivo articolo 16.

ART. 16.

Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione per le questioni regionali, uno o più decreti aventi valore di legge, per la liquidazione delle attività patrimoniali, di gestione, contrattuali ed economico-finanziarie degli enti di cui all'articolo 15.

I decreti-delegati dovranno uniformarsi ai seguenti principi generali:

a) tutto il patrimonio passa in proprietà ed in uso ai comuni competenti per territorio;

b) le eventuali passività degli enti disciolti fanno carico al bilancio dello Stato;

c) ai dipendenti degli enti disciolti deve essere consentito di optare fra il trasferimento ai comuni ai quali sono stati trasferiti i beni mobili, immobili e le attività dei disciolti ETI e INDA o il collocamento nel ruolo unico nazionale di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 17.

NORME TRANSITORIE.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro del turismo e dello spettacolo trasmette a tutte le regioni l'elenco dei teatri pubblici e privati, delle compagnie e dei gruppi teatrali cooperativi che nei due anni precedenti hanno ottenuto contributi, sovvenzioni o premi,

con l'indicazione delle somme corrisposte, della ragione sociale e del rappresentante legale del teatro, della compagnia o del gruppo.

Nel primo anno di applicazione della presente legge sono prioritariamente ammessi ai contributi regionali, alle convenzioni di cui alla lettera b) dell'articolo 9 ed ai contributi per la partecipazione alla programmazione regionale i teatri pubblici, le compagnie o i gruppi teatrali cooperativi o privati di cui al comma precedente.

ART. 18.

Ogni norma di legge e disposizione contraria o incompatibile con la presente legge è abrogata.

ART. 19.

Per il conseguimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1978 la somma di lire 16 miliardi.